

I.T. 64

Milano  
Via Suarda, 9 - tel. 790718

SENTENZA N. 3925

N. 16858/80 REG. GEN.

N. 15873 REG. DEP.

URGENTE

ORIGINALE

07/20/6/83  
19476

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE 7° CIVILE

Composto dai Signori Magistrati

Dott. Fernando MILI ~~\_\_\_\_\_~~ PRESIDENTE

Dott. LUIGI VUERICH GIUDICE REL. 2

Dott. ENRICO TRANFA GIUDICE

MILANO  
Prov.  
31144  
L 3370

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale

sopra riportato, discussa all'udienza Collegiale

del 21/4/83 e promossa con atto di citazione notificato

in data 11/11/80 a ministero dell'Aiutante Ufficiale

Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche

che della Corte d'Appello di Milano

DA

IBA - INTERNATIONALE BUSINES AGENCY - In persona del

Sig. Italo Nemni - Elettivamente domiciliata in Milano,

C.so Venezia 12; presso lo studio dell'avv. Cesare

Arrigo che la rappresenta e difende per delega accolta

in margine dell'atto di citazione -

IL CANCELLIERE  
N. \_\_\_\_\_  
L 150  
» 450  
» 750  
L 1350  
» 135  
» 50  
L 1535  
»  
L  
120610 1983  
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
CORTE DI APPELLO MILANO

## CONTRO

INHUMA BV - In persona del sig. Peter Cornelis Van der Eerden - Legale rappresentante - Elettivamente domiciliata in Milano, Via Guastalla 9, presso lo studio dell'avv. Alberto Maresca che la rappresenta e difende per procura alle liti del 9.2.81 n. di Rep. 1481

## CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni e risoluzione compra vendita -

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti, come sopra costituiti, così

## CONCLUDEVANO

PER L'ATTORE

Piaccia al Tribunale reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Ammettere nel presente giudizio l'accertamento tecnico preventivo espletato dal C.T. U. Dott. Mario Garganese, disposto dal Pretore del Tribunale di Milano.

Ritenere e dichiarare la risoluzione della compra - vendita della partita di pelli, di cui in domanda, per grave inadempienza della convenuta.

Condannare la convenuta a pagare all'attrice la somma di lire italiane pari a dollari USA 18.050 con rivalutazione monetaria, secondo gli indici della Came

3.  
ra di Commercio di Milano dal dicembre 1979 e con gli interessi di mora.

Ritenere e dichiarare il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede  
Condannare alle spese del presente giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo.

Si insiste sull'ammissione della perizia di cui allo accertamento tecnico preventivo redatta dal Dr. Gorzanga: (ruolo Tribunale 189/80) e sulla ammissione delle prove per testi di cui al verbale 3/6/81 e precisamente:

1) Vero che la merce di cui è causa, affidata allo spedizioniere Oldrini, è stata consegnata ai depositi IBA di Malvaglio il 7/1/80;

2) Vero che in data 8/1/80 è stata contestata la merce con Telex e che giorni immediatamente successivi c'è stato tra le parti intenso scambio di telefonate e di telex;

Indica a testi: 1) Speranza Marcello, via Girometta 8, Robecchetto di Inveruno -

2) Sergio via Crocefisso 28 Milano -

3) Brambilla Glauco - Via Fieschi 2/A Genova.

PER LA CONVENUTA

Reiterata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione e d'improponibilità e decadenza della do-

manda, si oppone, in via istruttoria ed in subordine, con rispettosa riserva di gravame, all'ammissione delle prove avversarie e in denegata ipotesi di ammissione delle stesse, chiede, sempre in subordine e con rispettosa riserva di gravame, d'essere abilitato alla prova contraria con riserva di indicare le generalità dei testi.

Nel merito: 1) In via pregiudiziale: Respingere la domanda per carenza della Giurisdizione Italiana ai sensi dell'art.2 c.p.c. ultima parte derogate dalle Convenzioni richiamate in narrativa.

2) In subordine ed in via preliminare: ma non rispettosa riserva di gravame quanto meno condizionato: Respingere la domanda per improponibilità della stessa

3) Sempre in via preliminare ed in via di ulteriore subordine e con riserva di cui sopra: respingere la domanda per intervenuta decadenza dell'attrice IBA dalle azioni di garanzia e/o di qualità nella compravendita internazionale di cui è causa.

4) Nel merito e pur sempre con rispettosa riserva di gravame quanto meno condizionato: Assolversi la convenuta INHUMA BV da tutte le domande attrici.

In ogni caso col favore delle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l'11/11/80 l'IBA, in persona del titolare sig. Italo NEMNI, conveniva in giudizio la INHUMA BV di Rotterdam ( Olanda ), in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentir pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita di una partita di pelli tra le parti intercorso.

Con ricorso del 7/3/80 la IBA aveva già chiesto ed ottenuto dal Presidente del Tribunale un accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 c.p.c., circa la qualità delle pelli oggetto del contratto, che intendeva far valere domandando la risoluzione del contratto e, di conseguenza, la restituzione della somma di lire italiane pari a 18.050 dollari USA già pagate come prezzo, oltre al risarcimento del danno da accertarsi in corso di causa.

Si costituiva in giudizio la INHUMA BV con comparsa di risposta del 20/2/81 e resisteva alla domanda dell'attore sollevando, in via progressivamente subordinata, le seguenti eccezioni:

- 1) che non sussisteva la giurisdizione italiana in quanto derogata a favore di arbitrato estero;
- 2) che la domanda era comunque improponibile;
- 3) che l'attrice era ormai decaduta dal diritto a far valere i vizi della merce;

4) e, che in merito la domanda non era provata.

Il Giudice non riteneva di dar corso alle deduzioni istruttorie formulate dall'attore e rimetteva le parti all'udienza collegiale del 21/4/83.

Le parti rassegnavano, dunque, le rispettive conclusioni come in epigrafe.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Occorre anzitutto esaminare la questione pregiudiziale sollevata dalla convenuta e relativa alla carenza di giurisdizione del Giudice italiano. Tale eccezione si basa sull'esistenza nel contratto di una apposita clausola compromissoria, la n.23, la quale deferisce ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti ad arbitrato da tenersi a Londra, facendo nel contempo divieto alle parti stesse di promuovere alcuna azione avanti l'Autorità Giudiziaria.

Si tratta, quindi, di verificare se tale clausola possa fare eccezione al principio di cui all'art.2 c.p.c., secondo il quale la giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di arbitri che pronuncino all'estero, almeno quando è parte in causa un cittadino italiano residente in Italia, com'è, appunto, nel caso del Nemni, titolare della ditta individuale IBA che ha promosso il presente giudizio. La convenuta, esattamente, sostiene

che ciò è consentito dalla convenzione di New York, del 16/6/58 in materia di arbitrati internazionali, resa esecutiva in Italia con la L.19/1/68 n.62 e, pertanto, vincolante per il Giudizio italiano. L'art. 2, n.3 della convenzione stessa, infatti, stabilisce che il Tribunale di uno stato contraente investito di una lite su di una questione relativamente alla quale le parti abbiano concluso un patto arbitrale deve, su istanza della parte che invoca tale patto, denegare la propria giurisdizione e rimettere i litiganti avanti all'arbitro, semprechè, ovviamente, riconosca valido ed efficace il patto stesso.

Si prospetta dunque risolutiva la questione concernente la validità della clausola contenuta nel particolare contratto in causa. A questo proposito l'attore solleva due ordini di obiezioni:

a - che si tratta di un contratto predisposto dalla venditrice INHUMA BV, talchè la validità della clausola compromissoria deve ritenersi subordinata, ai sensi dell'art.1341 C.C., alla specifica approvazione per iscritto da parte dell'IBA, approvazione che invero non risulta;

b - che la clausola in oggetto prevede un arbitrato irrituale il quale non è preso in considerazione dalla convenzione di New York, valevole unicamente per

gli arbitrati rituali in senso stretto.

Quanto al primo argomento si osserva, innanzitutto, che trattandosi di un rapporto giuridico che presenta elementi d'estraneità rispetto all'ordinamento italiano, in quanto è parte un soggetto straniero, non è possibile applicare a priori alla sua disciplina sostanziale i criteri di validità del nostro ordinamento, ma occorre affidarsi ai principi di cui all'art.25 preleggi in ordine alla scelta della legge sostanziale applicabile. Tale articolo lascia nella disponibilità delle parti le scelte della legge destinata a regolare le obbligazioni nascenti dal contratto.

Nel contratto in esame ricorre precisamente questa ipotesi, poiché la clausola n.24 specifica essere la legge applicabile al rapporto quella stessa della nazione ove dovrebbe tenersi l'arbitrato, cioè la legge inglese.

Del resto, anche a voler gettare su questa clausola la stessa ombra d'illegittimità riservata alla clausola arbitrale, non ne discenderebbe egualmente l'applicabilità della legge italiana: subentrando infatti il criterio generale di cui all'art.25 preleggi, legge applicabile diventerebbe quella olandese, vale a dire quella della nazione ove il contratto è stato

concluso. Il luogo di conclusione, valutato, come deve essere, secondo la lex fori (cioè l'art.1326 C.C.), risulta dagli atti essere Rotterdam, ove la proponente INHUMA BV ha ricevuto l'accettazione della ditta italiana IBA.

Le considerazioni sopra svolte fanno senz'altro ritenere inapplicabile al contratto in esame la normativa italiana e, pertanto, anche l'art.1341 C.C..

A parte questo, va detto che, a norma dell'art.2, n.1 e n.2 della convenzione di New York, la clausola compromissoria s'intende validamente stipulata soltanto che risulti da atto scritto o da scambio di lettere o telegrammi, senza necessità quindi di approvazione specifica (cfr. Cass. 28 Gennaio 1982 n.563).

A fugare ogni dubbio sulla pretestuosità degli argomenti avanzati dall'IBA a questo riguardo si presta, tra l'altro, un documento da essa stessa prodotto: il telex datato 8/1/80, nel quale, denunciando i vizi della merce, la ditta italiana si dichiara pronta a ricorrere all'arbitrato. Ciò, oltre a dimostrare la sua specifica conoscenza del patto compromissorio il che supera nei fatti la ratio dell'invocazione dell'art.1341 C.C., sarebbe di per sè sufficiente a derogare la giurisdizione italiana; si è poc'anzi detto che il patto compromissorio può risultare sempli-

cemente da scambi di corrispondenza, senza perciò bisogno dello specifico patto contrattuale la cui validità infondatamente si contesta.

E' bene precisare, infine, che è categoricamente da escludere, se non altro in presenza di specifiche norme internazionali pattizie, che l'obliterazione dell'art.1341 C.C. possa rappresentare una violazione dell'ordine pubblico internazionale ai sensi dell'art.

31 preleggi.

Passando ora al secondo argomento addotto in senso critico circa la validità del patto arbitrale, quello cioè per cui esso contemplerebbe un arbitrato irrituale non previsto dalla convenzione di New York, si deve in primo luogo osservare che l'attore non ha fornito valide ragioni al fine di dimostrare che lo arbitrato previsto dal contratto avesse propriamente i caratteri dell'irritualità. La questione, peraltro, è superata dal fatto che questo Tribunale, in accordo alla giurisprudenza più recente nonché alla dottrina unanime, ritiene che la convenzione di New York si applichi anche all'arbitrato irrituale (cfr. Cass. Sez. UN. 18 Settembre 1978 n.4167).

La ragione fondamentale di ciò è che, essendo essa ovviamente destinata ad operare in molteplici ordinamenti, non può sopportare le interpretazioni restrit

tive che si rifanno a specifiche sfumature di significato caratteristiche del linguaggio normativo interno di ciascun paese. E' questo un canone interpretativo fondamentale nella materia del diritto internazionale privato e che, nel caso di specie, è oltretutto corroborato dalle valide ragioni letterali già menzionate, per cui la convenzione di New York intende palesemente richiamare qualunque tipo di clausola compromissaria, senza distinzioni di sorta, purchè risultante per iscritto.

La tesi che si accoglie trova, altresì, sostegno negli argomenti storici costituiti, sia dai lavori preparatori del trattato, ove la questione fu espressamente affrontata, sia dall'iter della legge di ratifica, che incontrò una certa resistenza proprio perchè, contro la tradizione, appariva evidente che essa avrebbe portato ad attribuire efficacia derogatoria della giurisdizione anche ad opera di semplici arbitrati irrituali. Se, nonostante la consapevolezza di ciò, la ratifica è stata approvata senza riserve significa che tale conseguenza è stata voluta dal legislatore. In sostanza, preso atto dell'espansione del vitale fenomeno degli scambi commerciali internazionali e della necessità, parallelamente crescente, di facilitare ogni strumento di risoluzione delle

controversie che in tale ambito possono sorgere, il legislatore ha ritenuto di conferire efficacia ai rimedi agili e uniformi all'uopo spontaneamente apprestati dalla lex mercatoria vigente nel mondo del commercio internazionale.

Si conclude che attualmente nell'ordinamento italiano il patto di arbitrato straniero, col solo requisito della forma scritta ad substantiam, ancorchè rientrante nella categoria che secondo la nostra tradizione dogmatica si qualifica irrituale, costituisce una possibilità di deroga della giurisdizione italiana che non incontra più il divieto posto dall'art.2 c.p.c., il quale è da considerarsi sul punto implicitamente abrogato dalla legge di ratifica della convenzione di New York.

2.- In base alle considerazioni sin qui svolte appare evidente che l'eccezione riguardante il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a favore di arbitrato da pronunciarsi a Londra è fondata, talchè ogni ulteriore disamina, sia di rito che di merito, rimane a questo giudice preclusa.

Ciò premesso, il Collegio dichiara la carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana, essendo la controversia rimessa ad arbitrato da pronunciarsi all'estero.

3.- Quanto alle spese di lite, in forza del principio generale della soccombenza, esse vanno poste a carico dell'attore nella misura stabilita in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, proposta da Nemni Italo, titolare della ditta IBA contro INHUMA BV, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1- ) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda proposta;
- 2- ) condanna l'attore alle spese del giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di L.1.865.000, di cui L.165.000 per esborsi, L.450.000 per competenze, L.1.250.000 per onorari.

Così deciso in Milano, in Camera di Consiglio, addì 21 Aprile 1983. F.to Milo

Il Direttore di Sezione di Cancelleria F.to Antonio Prinzi - Tribunale di Milano - Sezione 7° Civile  
 Depositato oggi 16 MAG.1983 Il Direttore di Sezione  
 f.to Antonio Prinzi - Registrata in data odierna 5-6-83 III  
 A/6 45467 Mod.III esatte L.68.500.= settantottomila  
 cinquecento.